



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE

N 10 Data 05-07-2017 N. Registro Generale 608	OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale ai fini della proposizione del Giudizio innanzi al Tribunale di Ancona - Causa COMUNE DI URBINO / REGIONE MARCHE all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: Z741F3F066
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI - PERSONALE

Premesso che con atto di citazione notificato il 14/7/2006 il Sig. P. F. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Civile di Urbino il Comune di Urbino al fine di ottenere una dichiarazione di esclusiva responsabilità dell'Ospedale Civile di Urbino ed ora del Comune di Urbino, in ordine al contagio con il virus HCV (epatite C) che sarebbe stato contratto, secondo parte attrice, durante la degenza ed il successivo intervento chirurgico di colecistectomia a cui lo stesso Sig. P.F. è stato sottoposto il 26/4/76 presso l'Ospedale Civile di Urbino,

Considerato che l'ASUR Zona Territoriale di Urbino – alla quale erano dirette le prime contestazioni e richiesta di risarcimento, in corso di causa, assumeva di non essere il soggetto legittimato passivo che, come riconosciuto dal Tribunale, doveva individuarsi nel Comune di Urbino trattandosi di fatti antecedenti alla costituzione delle Unità Sanitarie Locali.

Visto che il Comune di Urbino si è costituito in giudizio rilevando ed eccependo l'inammissibilità dell'azione giudiziaria anche per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere e comunque la sua infondatezza, concludendo per la sua reiezione ma che con sentenza n. 185/13, depositata il 7/11/2013 il Comune di Urbino è stato condannato al pagamento, nei confronti degli attori,eredi di P.F. deceduto nel corso del Giudizio, della complessiva somma di € 1.000.000,00 determinata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo nonché al pagamento, come danno *iure proprio* agli eredi, a favore del Sig. Pecorini Arnaldo della somma di € 111.420,00 ed a favore del Sig. Pecorini Aldo della somma di € 120.705,00, importi anch'essi determinati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed al pagamento delle spese legali, in virtù del principio della soccombenza, liquidate in € 25.640,00 oltre IVA 22% e CPA 4%,

Visto che sul presupposto che la prosecuzione della controversia in sede giudiziale avrebbe comportato il rischio di dover far fronte ad un esborso di gran lunga superiore a quello di una possibile definizione della controversia, il Comune di Urbino addiveniva ad una chiusura transattiva della controversia in via bonaria prevedendo il versamento della somma di € 500.000,00 a favore degli eredi del defunto P.F. in luogo di € 1.300.000,00, circa, di cui in Sentenza, oltre al pagamento delle spese accessorie: spese legali liquidate in sentenza e spese di registrazione della sentenza;

Considerato che nell'anno 2014, il Comune di Urbino richiedeva alla Regione Marche e alla Azienda Sanitaria Regionale di essere manlevato e tenuto indenne dalle

conseguenze della Sentenza garantendo il rimborso di tutte le spese già sostenute e da sostenersi in conseguenza del giudizio, richieste queste respinte dalla Regione Marche a mezzo del proprio Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali, ha respinto le richieste del Comune di Urbino;

Visto che il Comune di Urbino ha rinnovato la richiesta di rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta transazione ma senza alcun esito;

Valutato che:

- nonostante tutti i pareri resi sull'argomento si riportino al principio secondo il quale nell'ambito della Regione Marche, in forza dell'art. 66 comma 2 L. 23 dicembre 1978 n. 833 e dell'art. 22 comma 2 della Legge di quella Regione 24 aprile 1980, n. 24, nelle posizioni giuridiche debitorie già facenti capo ai disciolti enti ospedalieri relative alla loro responsabilità per gli illeciti aquiliani commessi dai loro dipendenti, sono subentrati i Comuni nel cui territorio gli stessi enti avevano sede, e non le Unità sanitarie locali cui sono state attribuite le funzioni sanitarie prima espletate da quegli enti, si debba anche tener conto del D.L. 19 settembre 1987 n. 382 convertito in L. 29 ottobre 1987 n. 456, che ha disposto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni o delle Unità sanitarie locali (a seconda dei casi) delle residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, con le modalità dalla medesima normativa previste;

- benché detta normativa non abbia inciso sulla legittimazione passiva del Comune convenuto in giudizio quale soggetto cui sono state trasferite le pregresse posizioni debitorie di detti enti, ha comunque disposto una attribuzione a nuovi soggetti del compito di estinguere le pregresse posizioni debitorie dei disciolti enti ospedalieri, attraverso il mezzo tecnico del trasferimento dei debiti dai comuni ai nuovi obbligati;

- pertanto, la disciplina dettata dal D.L. del 1987, e in particolare l'art. 12 in relazione alla fattispecie in esame, opera esclusivamente sul piano organizzativo interno dei meccanismi di imputazione contabile della posizione passiva, non anche sul piano esterno civilistico del rapporto con il creditore; deve dunque escludersi che, con tale nuova imputazione contabile, la legge abbia inteso disporre una successione nel debito con effetto per il creditore;

- per le ragioni esposte si ritiene di dover intraprendere un'azione giudiziaria nelle sedi competenti per il riconoscimento del diritto del Comune di Urbino ad essere rimborsato della somma pagata a fronte di un debito determinato da personale sanitario dipendente della Regione Marche nell'anno 1978, promuovendo azione per il riconoscimento, sulla base della normativa citata, dalla Regione quanto il Comune ha dovuto corrispondere per le posizioni debitorie dell'Ospedale trattandosi di obbligazione dell'ente ospedaliero, peraltro neanche trasmessa alle nuove Aziende Sanitarie;

Visto che, con atto di indirizzo di cui alla deliberazione n. 77 del 09.05.2017, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di promuovere apposita azione apposita azione giudiziaria, nelle competenti sedi, al fine di ottenere dalla Regione Marche il rimborso di tutte le spese già sostenute in conseguenza del giudizio conclusosi con Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/13, depositata il 7/11/2013, e di cui alla definizione transattiva descritta in premessa, che ha comportato per il Comune di Urbino un esborso di € 600.000,00 a titolo di sorte, spese legali liquidate in sentenza, spese di registrazione della sentenza e spese per il legale che ha curato gli interessi dell'Ente nel ridetto Giudizio demandando al Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti Dott. Michele Cancellieri l'adozione di tutti gli atti necessari alla formalizzazione dell'incarico al legale che curerà gli interessi del Comune di Urbino

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che per la costituzione nel Giudizio innanzi Tribunale Civile di Urbino nella causa proposta dal Sig. P.F. con atto di citazione notificato il 14/7/2006 l'Amministrazione comunale si è avvalsa, per la propria difesa, dell'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona che ha curato gli interessi del Comune di Urbino nella causa in questione ed ha provveduto a fornire assistenza anche nella fase transattiva;

Ritenuto opportuno conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nell'attuale Giudizio allo stesso professionista che ha curato la difesa dell'Amministrazione nel precedente in quanto, essendo a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali, può essere considerata la persona più competente per impostare l'azione di recupero dalla Regione Marche delle somme pagate in conseguenza della Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/13 sopra citata;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000

euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani abbia curato con precisione la difesa dell'Amministrazione comunale nel Giudizio precedente e che il fatto che sia, pertanto, a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali, costituisca adeguata motivazione per procedere al conferimento dell'incarico di rappresentare l'Amministrazione medesima nel presente Giudizio;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 8.470,00 oltre IVA su imponibile – Euro 9.969,98 IVA compresa, importi questi comprensivi di accessori e spese tutte;

Dato atto che il suddetto preventivo rientra nei parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla proposizione del Giudizio di cui sopra attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 31.05.2017 con il quale il Sindaco ha conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Personale sino al 31.12.2017;

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2017/2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 23.02.2017;
- il Peg 2017/2019 approvato con atto di Giunta Comunale n. 35 del 15.03.2017;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2017 n. 1048
- CIG: Z741F3F066
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale al fine di promuovere per conto del Comune di Urbino apposita azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ancona nei confronti della Regione Marche onde ottenere il rimborso di tutte le spese già sostenute in conseguenza del giudizio conclusosi con Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/13, depositata il 7/11/2013, e di cui alla definizione transattiva descritta in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 9.969,98 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 8.470,20 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine all'incarico di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 9.969,98 al Cap.30/330, Bilancio 2017, Azione 1048;
4. di approvare la bozza di lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, che è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6. di precisare che responsabile del procedimento è il Dott. Michele Cancellieri Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità previste dal processo amministrativo.

Il Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Dott. Michele Cancellieri



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlg. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.784.

Urbino, 05.07.17

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 06.07.2017 al 21.07.2017

M 1268

Il/la responsabile per la pubblicazione





Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, li 2017
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
Andrea Galvani
Corso Mazzini n. 156
60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale al fine di promuovere per conto del Comune di Urbino apposita azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ancona nei confronti della Regione Marche onde ottenere il rimborso di tutte le spese già sostenute in conseguenza del giudizio conclusosi con Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/13, depositata il 7/11/2013, e di cui alla conseguente definizione transattiva - CIG Z741F3F066

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Personale n. del, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 9.969,98 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 8.470,20 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso – Contratti - Personale n. ... del

La spesa complessiva di Euro 9.969,98 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 30/330, Bilancio 2017, Azione 1048, Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVND61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale al fine di promuovere per conto del Comune di Urbino apposita azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ancona nei confronti della Regione Marche onde ottenere il rimborso di tutte le spese già sostenute in conseguenza del giudizio conclusosi con Sentenza del Tribunale di Urbino n. 185/13, depositata il 7/11/2013, e di cui alla conseguente definizione transattiva allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 9.969,98 (IVA, accessori e spese tutte

compresi) (novemilanovecentosessantanovevirgolanovantotto) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito [link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/](http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/).

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore
Contenzioso – Contratti – Personale
Dott. Michele Cancellieri

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.